IPOTESI CCNI MOBILITA' 2025/26 – 2027/28







SCHEDA n. 03/2025

Legenda	Simboli
Novità	NOVITA
Nota Bene	N.B. Nota Bene
Attenzione	



INDICE		
Argomenti	Pag.	
Novità CCNI 2025/26 – 2027/28	3	
Personale docente		
Destinatari: sistema dei vincoli e delle deroghe	8	
Le operazioni di mobilità territoriale (fasi I, II e III) e professionale (fase III)	12	
Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo	15	
Posti disponibili e modalità di indicazione delle sedi	17	
Modalità di assegnazione delle sedi	19	
Le precedenze	22	
Trasferimenti Province Autonome	29	
Trasferimenti d'ufficio per incompatibilità	30	
Dimensionamento rete scolastica	31	
Mobilità da e per le province statali di nuova istituzione	33	
Trattamento perdenti posto nella scuola dell'infanzia e primaria	34	
Trattamento perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado	42	
Disposizioni generali per i posti di tipo speciale, di sostegno, e ind.didatt.diff.	48	
Insegnanti di sostegno e di posti speciali	50	
Personale Insegnante di Religione Cattolica	54	
Personale educativo	56	
Personale ATA		
Mobilità territoriale e professionale	59	
Fasi dei trasferimenti e dei passaggi	62	
Rientri e restituzioni alla qualifica di provenienza	63	
Sedi disponibili per le operazioni di mobilità	64	
Sistema delle precedenze	65	
Posti disponibili per le operazioni di mobilità	66	
Dimensionamento della rete scolastica	67	
Personale in esubero sull'organico provinciale	69	
Mobilità da e per le province statali di nuova istituzione	70	
Mobilità professionale	71	
Mobilità dei funzionari e elevata qualificazione – Conferimento incarichi	73	
Assistenti tecnici	75	
Contenzioso	77	
Allegati e tabelle	78	



NOVITA' CCNI 2025/2026 - 2027/2028

Deroghe ai vincoli

Il sistema delle deroghe è stato rinforzato:

- la deroga per figli minori è prevista fino al compimento del 16° anno di età (in precedenza era fino al 12°);
- è stata introdotta anche la deroga per genitori ultrasessantacinquenni.

I docenti per beneficiare delle deroghe previste devono esprimere come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere.

I beneficiari della deroga per invalidità personale e disabilità grave personale (art.21 e art.33, comma 6 Legge 104/1992) devono esprimere come prima preferenza il proprio comune di residenza.



3

Vincoli ai trasferimenti

Esistono 2 tipi di vincolo triennale:

- uno derivante dalle stesse operazioni di mobilità;
- l'altro derivante da disposizioni di legge che si applicano a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato a partire dall'a.s.2023/24.

Il docente che ottiene il movimento su scelta puntuale (in una delle 3 fasi della mobilità) non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Resta impregiudicata la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione.

Per richiesta puntuale si intende la richiesta esplicita di una specifica scuola.

Per i docenti neoassunti ai fini del calcolo del triennio di permanenza si valutano:

- gli anni di servizio svolti in utilizzazione/assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art.47 CCNL successivi al superamento dell'anno di prova;
- l'anno di servizio svolto per disposizione di legge con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale non si applica nei casi di soprannumero, esubero o di applicazione dell'art.33, commi 5 e 6 Legge 104/1992 limitatamente ai casi sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

Per i docenti assunti su posto di sostegno da GPS I fascia ai fini del calcolo del triennio di permanenza si valutano:





- gli anni di servizio svolti in utilizzazione/assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe;
- l'anno di servizio svolto per disposizione di legge con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Donne vittime di violenza

Sono state chiarite le condizioni che consentono l'esercizio della tutela.

Le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione oppure in presenza di un atto del tribunale che ne attesti la specifica condizione, possono presentare la domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria in qualunque momento per una provincia o comune diverso da quello di residenza, ovvero, se la violenza è riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune ove prestano l'attività lavorativa.



Precedenze

Il sistema delle precedenze previsto dagli artt.13 e 40 del CCNI è stato rinforzato e ampliato.

In particolare, è stata eliminata la figura del referente unico prevedendo:

- al punto A, in caso di impossibilità per il genitore, l'assistenza del fratello/sorella convivente di soggetto disabile;
- al punto B è stata inserita la parte dell'unione civile/convivente di fatto di disabile in condizione di gravità;
- al punto C l'assistenza dei figli che prestano assistenza al genitore con disabilità;
- al punto D (nuovo) l'assistenza dei fratelli/sorelle non conviventi di soggetti disabili alle condizioni previste.

La precedenza di cui ai punti C e D viene riconosciuta a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda, dei giorni di permesso per assistenza ovvero del congedo straordinario.

Tali precedenze sono utilizzabili anche per i movimenti di III fase (mobilità interprovinciale).

E' stata ampliata la finestra temporale che dà diritto al personale individuato come soprannumerario per il rientro nella scuola/comune di ex titolarità (precedenze II e V); il diritto ora permane per un decennio invece che per un ottennio.







Mobilità professionale su sostegno anche in assenza del titolo di abilitazione per il ruolo richiesto.

Grazie al nuovo CCNI, i docenti titolari su un grado di scuola in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno di altro grado di scuola possono, ora, produrre domanda di passaggio di ruolo.

Non è più prevista la disposizione che imponeva il possesso, unitamente al titolo di specializzazione, anche dell'abilitazione per il nuovo grado di istruzione.



Mobilità per le classi di concorso accorpate dal D.M.255/2023

Ai fini della mobilità professionale le abilitazioni per le classi di concorso previste dal DPR 19/2016 mantengono valore ai fini dei passaggi.

Inoltre, ai sensi del D.M. 255/2023, l'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio su altra classe di concorso accorpata.



Mobilità territoriale e professionale per il personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

I movimenti dei docenti titolari su altro posto della scuola primaria verso i posti di educazione motoria sono equiparati ai passaggi di cattedra (mobilità professionale).

Analogamente, i docenti titolari su posti di educazione motoria nella primaria possono produrre domanda di mobilità professionale verso altre classi di concorso se in possesso della relativa abilitazione.

Per accedere ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è necessario il possesso della specifica abilitazione conseguita con il superamento del relativo concorso ordinario.

Per l'individuazione dell'eventuale perdente posto anche a seguito di dimensionamento si applicano le regole comuni previste per tutti gli altri docenti.



Dimensionamento

Il contratto ha fortemente semplificato il trattamento delle operazioni derivanti dai dimensionamenti della rete scolastica prevedendo, ora, solo 3 casi applicabili a tutti i gradi di istruzione.

In particolare, sono previsti i casi di:

- unificazione (si verifica quando due o più istituzioni scolastiche si accorpano per costituire una nuova istituzione scolastica);
- accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio (si verifica quando singoli plessi confluiscono di una diversa istituzione scolastica);
- cessazione del funzionamento di una istituzione scolastica e attribuzione delle classi altra istituzione scolastica.



A cura dell'ufficio sindacale/legale






Gestione dei movimenti e dell'attribuzione degli incarichi ai funzionari e elevate qualificazioni

Sono stati previsti tre nuovi articoli (48-bis, 48-ter e 48-quater) per la gestione:

- della mobilità del personale che, sulla base del previgente ordinamento, era già inquadrato come Dsga;
- della mobilità del personale inquadrato nell'area dei funzionari e elevate qualificazioni diverso dal precedente;
- della procedura di conferimento degli incarichi ai funzionari.

Ai funzionari e elevate qualificazioni neoassunti a tempo indeterminato resta applicato il vincolo triennale (e non quinquennale) previsto dal Decreto Legislativo 165/2001. A detto personale, però, nel corso del primo anno di ruolo è consentita la presentazione della domanda di mobilità per acquisire la titolarità su istituzione scolastica. Se, invece, il personale conferma la propria sede provvisoria tale anno sarà comunque valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza.



Inoltre, come peraltro previsto dal CCNL, il funzionario e elevate qualificazioni con incarico da Dsga non soggetto al vincolo può, comunque, partecipare alle operazioni di mobilità anche in costanza di incarico.

A detto personale è consentito partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, anche interprovinciale.

Di conseguenza, per quanto riguarda le diverse fasi dei movimenti, è stato introdotto l'allegato F-1 che disciplina tali movimenti.

Modifica del trattamento della domanda di trasferimento condizionata

Anche a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica e a tutela del personale eventualmente individuato come perdente posto, la fase in cui vengono trattate le domande di trasferimento condizionate è stata anticipata rispetto al passato.

Infatti, tali domande passano dalla fase contraddistinta dalla lettera F) alla fase A) e, limitatamente alla classe di concorso/posto di titolarità, sono trattate al pari dei trasferimenti d'ufficio.

NOVITAR

Modifica della tabella di valutazione dei titoli per la mobilità del personale docente

Servizi di preruolo

Nelle tabelle di valutazione per la mobilità d'ufficio è stato progressivamente equiparato al servizio di ruolo il servizio di preruolo prestato nello stesso grado. La valutazione di tale servizio è quindi pari a 4 punti per l'a.s.2025/26, a 5 punti per l'a.s.2026/27 e a 6 punti per l'a.s.2027/28 (realizzando, al termine del triennio di vigenza del CCNI, la piena equiparazione). Tale servizio non è più soggetto alla riduzione ai 2/3 successi al 4° anno.










Nessuna modifica nella mobilità d'ufficio, invece, per quanto riguarda il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in altro grado di istruzione.

Punteggio per la continuità didattica

È stato sensibilmente rivalutato il punteggio riservato ai docenti che garantiscono la continuità didattica.

Il nuovo punteggio previsto è il seguente:

- 4 punti per ciascuno dei primi 3 anni (in precedenza erano 2);
- 5 punti per il 4° e il 5° anno (per ciascun anno, in precedenza erano 2);
- 6 punti per ogni successivo anno (in precedenza erano 3).



Rispetto alle iniziali proposte del Ministero è stato previsto un punteggio unico di 3 punti per i docenti che svolgono tale servizio, a partire dall'anno scolastico 2023/24, per almeno un triennio nella scuola di titolarità. L'anno in corso non vale.



Punteggio per il servizio di ruolo prestato nelle scuole Agenda Sud

Per il personale docente di ruolo che garantisce la continuità didattica nelle scuole di cui al D.M.176/2023 (Agenda Sud), a partire dall'anno scolastico 2023/24, è previsto un punteggio aggiuntivo di 3 punti al termine del triennio. Tale punteggio è riconosciuto anche al personale perdente posto.



I punteggi per tutor e orientatore sono cumulabili fino al limite di 10 punti insieme agli altri titoli valutabili.

Domanda di trasferimento per il personale ATA anche per più province

Il personale A.T.A. potrà esprimere, in un'unica istanza, fino a quindici preferenze sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in questo caso potranno essere espresse preferenze anche di più province.



Dichiarazione congiunta per tabelle del personale ATA

Le Organizzazioni Sindacali e il Ministero hanno condiviso una dichiarazione congiunta relativa alla necessità di aggiornare le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini della mobilità per il personale ATA in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali.





Docenti

Sistema dei vincoli e delle deroghe

Le disposizioni contenute nel CCNI disciplinano le operazioni di mobilità nel triennio 2025/26 – 2027/28 del personale docente assunto a tempo indeterminato (art.2, comma 1).

Il sistema dei vincoli

Vincolo contrattuale

Come già nel precedente CCNI, il docente che nella mobilità territoriale o professionale, con <u>domanda volontaria</u>, ottiene la titolarità su istituzione scolastica <u>avendola richiesta puntualmente</u> non potrà presentare ulteriore domanda di mobilità per il successivo triennio.



per richiesta puntuale di sede di cui al primo periodo del presente comma si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica (art.2, comma 2).

Vincoli di legge

A decorrere dalle operazioni di assunzione in ruolo relative all'anno scolastico 2023/24, i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato su qualunque tipologia di posto devono permanere presso la scuola ove hanno svolto il periodo di prova per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Tali disposizioni derivano dall'art.13, comma 5 del Decreto Legislativo 59/2017 e dall'art.399 del Decreto Legislativo 297/1994.



Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono, comunque, validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzo o assegnazione provvisoria;
- gli anni di supplenza (art.47 CCNL) svolti dopo il periodo di prova;
- una volta superato l'anno di formazione e prova, l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato;
- gli anni in cui il periodo di prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione è stato svolto con esito negativo.



Il vincolo di permanenza triennale <u>non si applica</u> in caso di:

- sovrannumero nella scuola di titolarità;
- esubero:
- assistenza ai sensi dell'art.33, commi 5 e 6, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso o all'anno di iscrizione in GAE (art.2, comma 3).



A partire dall'anno scolastico 2023/24, anche su posto di sostegno con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, i docenti possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di servizio nella scuola in cui hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.



Ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono, comunque, validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzo o assegnazione provvisoria;
- l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il



- superamento del periodo di prova;
- gli anni in cui il periodo di prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione è stato svolto con esito negativo (art.2, comma 4)



Docenti titolari su provincia

Docenti in esubero o che hanno perso la titolarità

I docenti in <u>attesa ancora di titolarità definitiva nella provincia</u>, compresi i docenti che hanno <u>perso la titolarità ai sensi dell'art.47</u> del CCNL, ovvero in esubero devono presentare la domanda di mobilità.

Qualora, nel corso delle operazioni di mobilità, il docente non ottenga alcuna delle preferenze richieste sarà assegnato a titolarità definitiva prima delle operazioni di III fase. In questo caso, al docente verrà attribuita d'ufficio la titolarità nella prima scuola disponibile a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorietà tra comuni. Per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado titolari su posto comune le operazioni di attribuzione della titolarità d'ufficio possono avvenire anche sui posti d'istruzione per l'età adulta.

Nel caso in cui i docenti privi di titolarità nella provincia non presentino domanda sono trasferiti d'ufficio, con punti zero. In questo caso la sede viene attribuita nella prima scuola disponibile a partire dal primo comune della provincia, secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

Docenti non abilitati vincitori concorso PNRR 1

I docenti non abilitati vincitori di concorso di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023 (concorso PNRR 1 per i docenti della scuola secondaria), individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie concorsuali approvate entro il 31 agosto precedente all'anno scolastico di riferimento, ottengono la sede di titolarità all'esito delle operazioni di mobilità (art.2, comma 5).



Docenti destinatari di nomina giuridica dopo il termine di presentazione delle domande

I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande possono presentare domanda nei successivi 5 giorni dalla nomina nel rispetto dei termini previsti per la comunicazione al SIDI delle domande (art.3, comma 2).



Possono comunque partecipare alle operazioni di mobilità in deroga ai vincoli (contrattuali e di legge) i docenti che appartengono alle seguenti categorie:

a) genitori di figlio che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda. Per i genitori adottivi la deroga vale, qualunque sia l'età del minore, entro 16 anni dall'ingresso del minore in famiglia non oltre il





raggiungimento della maggiore età;	
b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 21 e	
33, commi 3, 5 e 6 della Legge 104/1992;	
c) coloro che fruiscono dei riposi e dei permessi previsti dall'art.42	
del Decreto Legislativo 151/2001 e che rivestono la qualità di:	
1) coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto	
(commi 36 e 37 dell'art.1, L.76/2016);	
2) padre o madre, anche adottivo/a o affidatario/a in caso di	
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti	
dei soggetti di cui al punto 1);	
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in	
presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al	
punto 2);	
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di decesso,	
mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei	
soggetti di cui al punto 3);	
5) parente o affine entro il III grado convivente in caso di	
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti	
dei soggetti di cui al punto 4);	
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui	
all'art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971;	
e) i figli di genitore che compie i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda di mobilità	NOVITÀ
Condizioni per fruire delle deroghe	<u> </u>
Per fruire delle deroghe, i docenti devono allegare una dichiarazione	
personale, redatta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, in cui	
dichiarano di trovarsi in una delle condizioni previste dal CCNI.	
In particolare, i docenti che fruiscono delle deroghe di cui ai punti b), c) e d)	
(disabilità personale, assistenza a disabile in condizioni di gravità o coniuge/figlio di mutilato o invalido civile) devono allegare anche la	
documentazione comprovante la situazione specifica.	
Per poter fruire delle deroghe, i docenti, nella domanda di mobilità, devono	- 8
indicare come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale (in caso	3
di comuni con più distretti) in cui è domiciliato il soggetto cui ricongiungersi o	N.B. Nota Bene
da assistere.	Mota Bene
Il comune di residenza dei figli minori di 16 anni, degli assistiti o del genitore	
ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi vi risiedano	
con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi (da documentare con	
dichiarazione personale nella quale dovrà essere indicata la decorrenza	
dell'iscrizione stessa).	
In assenza di posti richiedibili ove risulti residente il soggetto a cui	
ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a	
quello di residenza con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di	





organico in altro comune anche non viciniore che abbia un plesso nel comune di residenza del soggetto.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'ufficio competente (art.2, comma 6).



SCHEDA n. 03/2025

Per i docenti beneficiari della deroga ai sensi degli artt.21 e 33, comma 6, della Legge 104/1992 l'espressione della prima preferenza deve essere riferita al proprio comune di residenza (art.2, comma 7).



11



Le operazioni di mobilità territoriale (fasi I, II e III) e professionale (fase III)

La mobilità territoriale

Trasferimento per motivi di sicurezza

Il Ministro, su richiesta del Dipartimento di Pubblica sicurezza, può disporre sia il trasferimento che l'assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, per il personale nei confronti dei quali vengano applicate le misure di sicurezza previste dal Decreto-Legge 8/1991 (nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) o per motivi di sicurezza personale.

Lavoratrici vittime di violenze di genere

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare in qualunque momento domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza (o distretto sub comunale) ovvero, nei casi di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa (art.3, comma 3).



Preferenze per le sedi

Le preferenze nella domanda di mobilità sono espresse attraverso il codice meccanografico dell'istituzione scolastica, salvo quanto specificatamente previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti, per le sezioni carcerarie, per le sezioni ospedaliere, per le sezioni di scuola speciale e per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti (art.3, comma 4).

Ai sensi dell'art.1, comma 5 della Legge 107/2015, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio in graduatoria di istituto secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. Sono, comunque, fatte salve le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi (art.3, comma 5).



Docenti titolari su posti di insegnamento educazione motoria nella primaria

I docenti titolari sui posti comuni per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole comuni agli altri trasferimenti.

Anche per l'individuazione dell'eventuale docente in soprannumero a causa della contrazione dell'organico si applicano le regole comuni (art.5).





La mobilità professionale


Requisito indispensabile per la presentazione della domanda di mobilità professionale è il superamento del periodo di prova nel ruolo di attuale appartenenza oltre al possesso della specifica abilitazione per il ruolo/cattedra richiesta. Uniche eccezioni previste sono quelle relative agli insegnanti tecnico-pratici e ai docenti in possesso di specializzazione su sostegno per altro grado di istruzione anche se privi di abilitazione all'insegnamento (art.4, comma 1).



Il comma 3 precisa i requisiti per i passaggi di ruolo su posto comune che restano invariati rispetto al precedente contratto.

Lo stesso comma precisa, invece, che per i passaggi di ruolo su posto di sostegno sono necessari:

- il superamento dell'anno di prova nel ruolo di appartenenza;
- il possesso dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.





Ricordiamo che il passaggio nel ruolo dei docenti tecnico-pratici può essere richiesto dal personale titolare su altro grado in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso (tabella B del DPR 19/2016) (art.4, comma 5).

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (anche per più province) e per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado. In caso di presentazione di domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo il conseguimento di quest'ultimo rende inefficace le altre domande (art.4, comma 6).


I passaggi di cattedra possono essere richiesti:


- dai docenti titolari nello specifico grado titolari della specifica abilitazione;
- dagli insegnanti tecnico-pratici che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 (art.4, comma 7).



Docenti titolari su posti di insegnamento educazione motoria nella primaria

I movimenti dei docenti della scuola primaria su posto comune verso i posti di educazione motoria e viceversa sono equiparati ai passaggi di cattedra.











della specifica abilitazione (art.5)

<u>I docenti titolari in provincia</u> che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono stati utilizzati in altra classe di concorso per la quale sono forniti di abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra/ruolo nella stessa provincia (art.4, comma 10).

<u>I docenti titolari di classi di concorso soppresse</u> possono chiedere il passaggio di cattedra/ruolo (compresi i docenti C999 e C555) (art.4, comma 9).

Il docente soddisfatto nel corso delle operazioni di mobilità avendo espresso una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su quella scuola.

Nel caso in cui il docente sia soddisfatto mediante una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

Tenuto conto che con la preferenza sintetica si esprimono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale o codice sintetico più circoscritto, anche con punteggio inferiore, e al docente è assegnata la titolarità sulla scuola successiva disponibile all'interno della stessa preferenza sintetica.



Nel caso in cui il docente sia soddisfatto con preferenza di tipo sintetico non si applica il vincolo triennale (art.6, comma 5).

Per accedere ai posti di sostegno in tutti i gradi di scuola o ai posti di lingua inglese nella scuola primaria, il docente deve esprimere l'ordine di preferenza tra i diversi tipi di posto con il quale vuole essere trattato (art.6, comma 6).

Nel caso in cui si utilizza una preferenza sintetica è necessario esprimere esplicitamente la disponibilità per il trasferimento sui posti:

- delle sezioni attivate presso le sedi ospedaliere;
- delle sezioni carcerarie;
- delle sedi di organico dei CPIA;
- dei corsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di II grado;
- dei licei europei (art.6, comma 7).





Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo

Prima delle operazioni di mobilità vengono disposte le assegnazioni di sede definitiva nei confronti dei <u>docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo</u> e che vengono restituiti al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza.

Il docente è assegnato, a domanda, ad una delle scuole disponibili tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo oppure anche su altra classe di concorso per la quale possieda l'abilitazione (art.7, comma 1).



Il personale interessato presenta la domanda al competente Ufficio scolastico entro i termini stabiliti dalla O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui vi siano più aspiranti per lo stesso posto prevale colui con maggior punteggio per i trasferimenti a domanda (art.7, comma 2).

L'Ufficio scolastico deve assegnare la sede entro il termine ultimo di comunicazione delle domande di mobilità al SIDI garantendo, comunque, all'interessato la possibilità di produrre domanda di mobilità.

I docenti passati in un ruolo diverso di insegnamento, possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti, la restituzione al ruolo di provenienza sui posti rimasti vacanti all'esito delle operazioni di mobilità. (art.7, comma 3).

Ai sensi dell'art.515 del Decreto Legislativo 297/1994 <u>il docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo</u> può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza nell'ambito della provincia di precedente titolarità con effetto dall'anno successivo. In questo caso, la richiesta va presentata all'Ufficio scolastico regionale entro i termini fissati dalla O.M. sulla mobilità, <u>esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il periodo di prova</u>. La restituzione sarà disposta sui posti rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di mobilità e a condizione che il docente non presenti domanda di mobilità. Nel caso in cui sia possibile la restituzione al ruolo di precedente titolarità il docente assume la posizione giuridica e economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.



Esclusivamente per il primo anno di istituzione di posti per l'insegnamento didattico differenziato Montessori nella scuola secondaria di I grado, i docenti titolari su posto comune o sostegno che abbiano conseguito il titolo previsto (art.2, Legge 150/2024) e che abbiano effettuato almeno un anno scolastico di servizio di insegnamento nell'ambito della sperimentazione di cui al D.M. 237/2021, possono optare, prima delle operazioni di mobilità, per il passaggio al posto di insegnamento didattico differenziato nella stessa scuola in cui si è svolta la sperimentazione.



L'opzione è esercitata esclusivamente nell'ambito della stessa classe di concorso/tipologia di posto

Le disposizioni si applicano:

 alle cattedre costituite interamente per l'insegnamento didattico differenziato Montessori;





- alle cattedre miste costituite internamente all'istituzione scolastica (cioè ore curriculari ordinarie + ore destinate all'insegnamento con metodo didattico differenziato);
- alle cattedre con completamento orario presso altra scuola purché composte con contributo orario relativo al metodo Montessori (art.7, comma 5).

16



Posti disponibili e modalità di indicazione delle sedi

I posti disponibili

I posti disponibili per le operazioni di mobilità sono costituiti dalle vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti determinate da <u>variazioni di stato giuridico del personale</u> (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) e <u>dai posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia</u> comunicati al sistema informativo nei termini fissati dall'O.M. (art.8, comma 1).

Sono, inoltre, considerati disponibili:

- le cattedre e i posti costituiti ex novo e senza titolare;
- le cattedre e i posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti qualsiasi titolo;
- le cattedre e i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
- i posti e le cattedre che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione dell'esubero provinciale (art.8, comma 3)

Sono, invece, indisponibili:

- i posti e le cattedre occupate dal personale rientrato nei ruoli;
- a livello di singola istituzione scolastica, i posti comuni e di sostegno assegnati al personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo;
- i posti di insegnamento con metodo Montessori nella scuola secondaria di I grado destinati ai docenti che hanno acquisito il relativo titolo e che optano per il passaggio su posto di insegnamento con metodo didattico differenziato (art.8, comma 1).
- i posti e le cattedre la cui vacanza non sia stata comunicata a SIDI entro il termine fissato (art.8, comma 4).

Per le assunzioni in ruolo viene accantonato il 50% dei posti disponibili determinati al termine della II fase (movimenti provinciali) (art.8, comma 5).

Le operazioni di mobilità di III fase si realizzano sul restante 50% secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità interprovinciale e il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità professionale. L'eventuale posto dispari nei movimenti negli anni scolastici 2025/26 e 2027/28 è destinato alla mobilità, nell'anno scolastico 2026/27 alle operazioni di assunzione in ruolo (art.8, commi 6 e 7).

I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per i movimenti in uscita della III fase incrementano le disponibilità per la mobilità in ingresso. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità di III fase l'aliquota non sia esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale e viceversa (art.8, comma 9).





Scuola dell'infanzia I posti per i trasferimenti e i passaggi nella scuola dell'infanzia sono quelli di posto comune, di sostegno, di tipo speciale, ad <u>indirizzo didattico</u> <u>differenziato</u> , quelli attivati presso le scuole ospedaliere e i posti di ruolo speciale (art.9, comma 1).	NOVIVA
Scuola primaria	
I posti per i trasferimenti e i passaggi nella scuola primaria sono quelli di posto comune, di educazione motoria, di sostegno, di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato, quelli attivati presso le scuole ospedaliere e i posti di ruolo speciale. I posti per l'insegnamento della lingua inglese sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese. Nel caso in cui si richiedano tali posti, è necessario esprimere l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua (art.9, comma 2).	NOVIUA.
Scuola secondaria	
Le sedi disponibili per la scuola secondaria (di I e di II grado) sono richiedibili attraverso l'indicazione del codice risultante dai bollettini (art.9, comma 3).	



Modalità di assegnazione delle sedi

Centri territoriali per l'istruzione degli adulti scuola primaria e secondaria di primo grado

I movimenti a domanda nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado sui posti dei centri per l'istruzione degli adulti <u>vengono effettuati solo se richiesti</u> dagli interessati nel modulo di domanda (art. 10, comma 1).

Per le preferenze su scuola, gli interessati devono utilizzare gli specifici codici sede di organico indicati sui Bollettini Ufficiali (art. 10, comma 2).

L'indicazione di preferenza sintetiche (comune, distretto, provincia) non include le sedi di organico eventualmente situate in altre province (art. 10, comma 3).



Percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti delle scuole secondarie di secondo grado.

I docenti che desiderano il trasferimento all'interno dello stesso istituto dal corso diurno al corso serale e viceversa devono farne specifica richiesta riportando il codice corrispondente (art. 12 comma 1).

Coloro che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto (art. 12, comma 2)



Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (comune, distretto, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre deve farne esplicita richiesta nella apposita casella del modulo domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola preferenza (art.12, comma 3)



La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali (art.12, comma 4)



Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che, qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:

- a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) corso serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino (art.12, comma 5).




Modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti con titolarità su scuola – cattedre interne ed esterne

Le cattedre per le quali è previsto il completamento saranno assegnate nel corso dei movimenti soltanto se gli interessati ne avranno fatto richiesta. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze. Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito (art. 11, comma 1).



Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest'ultima cattedra. In questo caso, la cattedra disponibile per le operazioni di mobilità sarà quella esterna (art.11, comma 2).





N.B.

Nota Bene

I docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda (art. 11 comma 4)

Le cattedre costituite su più scuole possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Di conseguenza, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario (art.11, comma 5).

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:

- 1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne alle scuole;
 - b) le cattedre orario esterne stesso comune (se richieste);
 - c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi (se richieste);
- 2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
 - b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino







(se richieste);

c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino (se richieste) (art.11, comma 6).

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive preferenze, sempre secondo i sopra esposti criteri (art. 11 comma 7)

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, l'assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto, considerando che i titolari entrati a far parte dell'organico dal precedente 1° settembre andranno utilmente inseriti nella relativa graduatoria e con la precisazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c del contratto. In presenza di più richieste volontarie avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, o in assenza di richieste, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto (art. 11 comma 8).






Le precedenze

Sistema delle precedenze (art.13, comma 1)

I) Disabilità e gravi motivi di salute

Al docente non vedente o emodializzato è riconosciuta la precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi, indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza.

II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi 10 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità



La precedenza è riconosciuta nella prima fase delle procedure di trasferimento a condizione che il posto o la cattedra si rendano disponibili per i trasferimenti relativi ad uno dei dieci anni scolastici successivi all'individuazione della soprannumerarietà.

Si applica esclusivamente per la tipologia di posto (comune/cattedra, sostegno, scienze motorie nella scuola primaria) e per la scuola dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione come soprannumerario, alle seguenti condizioni:

- essere stato trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda, oppure essere stato trasferito a domanda condizionata;
- avere chiesto in ognuno dei 10 anni successivi, come prima preferenza:
 - > la scuola di precedente titolarità (preferenza puntuale)

oppure

➤ il comune o distretto comprensivi di tale scuola (preferenza sintetica) La precedenza si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola richiesta. In caso di preferenza sintetica la precedenza si applica esclusivamente per l'istituzione scolastica e tipologia di posto di ex titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

La precedenza, nell'ambito di ciascuna delle tre fasi dei trasferimenti, è riconosciuta nell'ordine:

• al docente in situazione di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50 (art. 21 legge 104/92).

Il docente usufruisce della precedenza in ciascuna delle tre fasi. Nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza o distretto sub-comunale a





condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il Comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro Comune.

• al docente (non necessariamente con disabilità) bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (gravi patologie ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia, ecc).

La precedenza è riconosciuta all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura a condizione che l'interessato abbia espresso come prima preferenza una o più scuole o distretti compresi nel comune in cui esiste il centro di cura specializzato ovvero preferenza sintetica per il Comune di cura prima delle altre preferenze. Nella prima fase tale precedenza si applica solo tra distretti diversi dello stesso Comune.

La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l'assiduità della terapia e la sede dell'istituto nella quale viene effettuata.

• al docente handicappato maggiorenne in situazione di gravità art. 33, comma 6, Legge 104/92.

Tale personale usufruisce della precedenza in ciascuna delle tre fasi. Nella seconda e terza fase può usufruire della precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza o distretto comunale a condizione che abbia espresso come prima preferenza tale comune oppure una o più scuole comprese in esso. La preferenza sintetica per il comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune o distretto sub-comunale.

Nel caso in cui nel Comune non siano presenti scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.



IV) Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

Nella I fase (solo per i distretti diversi dello stesso comune) e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

A) genitori, anche adottivi, del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua





della scomparsa di entrambi i genitori, <u>anche ai fratelli o alle sorelle</u>, in grado di prestare assistenza, <u>conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità</u>. Per convivenza si intende la situazione in cui sia il disabile che colui che assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo (stesso nr.civico anche se interni diversi).

L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale;



- B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità; C) figli che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.



La precedenza per assistenza ai genitori (e ora anche dei fratelli e sorelle non conviventi del soggetto disabile) non è più limitata alla II fase dei movimenti.



Condizioni per fruire della precedenza

La precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C) e D) a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario.



Il personale docente appartenente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile a condizione che abbia espresso come prima preferenza lo stesso comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima di tale comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più scuole comprese in essi. La precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

<u>L'indicazione della preferenza sintetica</u> per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto sub comunale del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è <u>sempre obbligatoria</u>. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o





distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

Ne consegue, che in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria priva di precedenza.

Per i comuni composti da più distretti sub comunali sarà sufficiente esprimere il distretto sub comunale del domicilio dell'assistito prima di esprimere preferenze di altri comuni.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza <u>deve avere</u> <u>carattere permanente</u>. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.

Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti.

La certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.





V) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il comune di precedente titolarità

La precedenza è riconosciuta nella seconda fase delle procedure di trasferimento, a condizione che nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino, il posto o la cattedra si renda disponibile per i trasferimenti relativi ad uno dei dieci anni scolastici successivi all'individuazione della soprannumerarietà.

Si applica al docente trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, beneficiario della precedenza II che ha chiesto in ognuno dei dieci anni successivi come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata o, in assenza di posti richiedibili, quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà.

Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una scuola corrispondente al ruolo di appartenenza, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o cattedra assegnabile per trasferimento.

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata

La Legge n. 266/1999 all'art. 17 dispone: "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia, degli ufficiali e sottoufficiali piloti di complemento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29 ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina". La



medesima precedenza si applica nei confronti dei coniugi di coloro cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio.


Con l'art. 2 della Legge 86/2001, è stato previsto anche il diritto alla precedenza per l'assegnazione nel domicilio eletto dal coniuge all'atto del collocamento in congedo.

La precedenza è stata adeguata alla legge sulle "unioni civili".

La precedenza è riconosciuta nella II e III fase nei casi in cui:

- il coniuge o la parte dell'unione civile sia stato trasferito d'autorità oppure;
- il coniuge o la parte dell'unione civile abbia eletto domicilio nel territorio nazionale all'atto del congedo a condizione che:
 - venga espressa obbligatoriamente come prima preferenza, la preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale di ricongiungimento. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa;
 - solo dopo l'indicazione della preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale è possibile, eventualmente, indicare preferenze relative ad altri comuni o distretti sub-comunali.

In caso di mancata indicazione prioritaria della preferenza sintetica del comune o del distretto di ricongiungimento, la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.



- un'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto è stato trasferito nella nuova sede d'autorità;
- una dichiarazione personale con la quale il coniuge trasferito, o la parte dell'unione civile, si dichiara convivente con il richiedente.

Il CCNI prevede inoltre che, qualora il trasferimento d'ufficio del militare avvenga dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, i beneficiari della precedenza possono presentare domanda di trasferimento, comunque, entro i termini fissati per le comunicazioni al SIDI delle domande e dei posti.

Dopo tali scadenze le esigenze di ricongiungimento possono essere esaminate solo in sede di mobilità annuale.

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali

Al personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali compresi i consiglieri di parità, durante l'esercizio del mandato, la precedenza è riconosciuta nei trasferimenti all'interno della provincia (II fase) e verso la provincia del comune nel quale si espleta il mandato amministrativo (III fase).





Per poter esercitare tale precedenza deve essere espressa obbligatoriamente come prima preferenza, la preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale nel quale si espleta il mandato. Tale preferenza sintetica può essere preceduta da preferenze puntuali di scuola comprese in essa. Solo dopo l'indicazione della preferenza sintetica del comune o del distretto sub comunale è possibile, eventualmente, indicare preferenze relative ad altri comuni o distretti sub- comunali.

In caso di mancata indicazione prioritaria della preferenza sintetica del comune o del distretto di esercizio del mandato, la precedenza non viene riconosciuta e le preferenze espresse, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Le cariche pubbliche che danno diritto al riconoscimento della precedenza sono: Sindaci anche metropolitani, Presidenti delle province, Consiglieri dei comuni anche metropolitani, Consiglieri delle province, componenti le Giunte comunali, metropolitane e provinciali, Assessori comunali e provinciali, presidenti, consiglieri e gli assessori delle comunità montane, ecc.

Al termine dell'esercizio del mandato, poiché tale precedenza è riconosciuta limitatamente alla durata della carica istituzionale, il personale che abbia ottenuto il trasferimento avvalendosi della precedenza in questione rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.



VIII) Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNL sottoscritto il 4/12/2017

Il docente che, al termine dell'aspettativa sindacale riprende servizio ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali (fase III) per la provincia nella quale ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno 3 anni. Per poter beneficiare della precedenza l'interessato deve allegare la autocertificazione relativa all'incarico ricoperto.

Esclusione dalla graduatoria per individuazione perdenti posto

Possono essere esclusi dalla graduatoria dei perdenti posto i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV, VII, a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere anche il loro coinvolgimento.

Le condizioni di esclusione dalla graduatoria per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV sono:

- avere la <u>titolarità in una scuola della stessa provincia</u> del domicilio dell'assistito;
- <u>aver prodotto domanda volontaria di trasferimento per raggiungere</u> <u>l'assistito se la scuola è in un comune diverso o distretto sub-</u>comunale diverso da quello dell'assistito stesso.

Le condizioni di cui sopra non sono richieste se la scuola di titolarità ha sedi/plessi nel comune o distretto sub-comunale dell'assistito.

L'esclusione di cui al punto IV, limitatamente ai casi di assistenza al coniuge,



alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto e ai figli in condizione di gravità si applica anche <u>in caso di patologie rivedibili</u>, a condizione che la durata del riconoscimento superi la scadenza per la presentazione delle domande.



L'esclusione di cui al punto VII (amministratori degli Enti Locali e consiglieri di parità) si applica solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.

Il docente beneficiario delle precedenze III, IV e VII non inserito nelle graduatorie deve dichiarare, entro i 10 giorni precedenti il termine di comunicazione a SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che avevano dato titolo all'esclusione stessa. In questo caso il Dirigente riformula la graduatoria comunicando, eventualmente, agli interessati le nuove posizioni di soprannumerarietà (art.13, comma 2).

Campo di applicazione delle precedenze

Le precedenze non valgono per la riassegnazione dei docenti in caso di dimensionamento.

L'esclusione dalle graduatorie ai fini dell'individuazione del perdente posto ai applicano anche ai casi di dimensionamento.

Ai fini dell'assegnazione alle cattedre costituite ex novo, i beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VIII sono esclusi solo in caso di cattedre orario esterne costituite su comuni/distretti sub-comunali diversi (art.13, comma 3).

Decadenza dai benefici delle precedenze

Il docente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo alla precedenza entro i 10 giorni antecedenti il termine di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento (art.13, comma 4).

Assistenza ai familiari con disabilità da parte di altro personale

I docenti diversi da quelli sopra indicati che assistono familiari in condizione di disabilità con gravità potranno esercitare la precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria (art.14).



Trasferimenti Province autonome

Personale docente delle province autonome di Bolzano e Trento

Per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:

- decreto legislativo 24.07.1996 n. 434;
- D.P.R. 15.07.1988 n. 405 e successive modifiche e integrazioni;
- dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore (art.15, comma 1).

Ai fini della mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel contratto, fatte salve le determinazioni delle province autonome di Bolzano e Trento (art. 15, comma 2)



Trasferimenti d'ufficio per incompatibilità	
I docenti trasferiti d'ufficio per incompatibilità non possono ottenere il trasferimento, né a domanda né d'ufficio, né l'assegnazione provvisoria verso la scuola dalla quale sono stati trasferiti (art.16)	N.B. Nota Bene



Dimensionamento rete scolastica

Individuazione del docente soprannumerario

Il CCNI disciplina tre diversi casi di operazioni di dimensionamento:

- A) unificazione di due o più istituzioni scolastiche;
- B) accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola che confluiscono in una diversa istituzione scolastica;
- C) cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una scuola e attribuzione delle relative classi a altre istituzioni scolastiche.



A) <u>Unificazione di due o più istituzioni scolastiche</u>

Tale operazione si verifica quando 2 o più scuole si accorpano per costituire una nuova istituzione scolastica, con un unico organico.

Trattamento del personale

Tutti i docenti titolari nell'anno scolastico precedente a quello di dimensionamento, distinti per posti e classi di concorso, confluiscono in una unica graduatoria finalizzata all'individuazione dell'eventuale perdente posto. Il personale non perdente posto acquisisce la titolarità nella nuova scuola (mantenendo, comunque, il punteggio di continuità); per l'assegnazione alle sedi che costituiscono la nuova scuola si fa riferimento ai criteri fissati dalla contrattazione di istituto.

B) <u>accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola che confluiscono in una diversa istituzione scolastica</u>

L'operazione si verifica quando plessi, sedi, indirizzi di studio di una scuola confluiscono in un'altra scuola già esistente determinando, in questo modo, la costituzione di una nuova istituzione scolastica.

Trattamento del personale

I docenti che nell'anno precedente il dimensionamento sono assegnati ai plessi/sedi/indirizzi di studio che confluiscono nella nuova scuola possono esprimere un'opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza. L'opzione può essere esercitata per la sede in cui svolgono servizio per l'intero orario ovvero per una quota pari o superiore al 50%.

Prima delle operazioni di mobilità l'Ufficio scolastico provvede ad assegnare la nuova titolarità nella sede di confluenza. Ai fini dell'individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola si procede alla formulazione di un'unica graduatoria, distinta per posti e gradi, in cui confluiscono sia i docenti che sono confluiti (che mantengono il punteggio di continuità) che i docenti già titolari.

I docenti che non hanno esercitato l'opzione continuano a far parte dell'organico di precedente titolarità ai fini dell'individuazione del perdente posto, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora la scuola



sia soppressa. In quest'ultimo caso usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

C) <u>cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una scuola e attribuzione delle relative classi a altre istituzioni scolastiche</u>

In questo caso le classi vengono attribuite a una o più scuole e l'istituzione scolastica viene soppressa.

Trattamento del personale

L'Ufficio scolastico, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel dimensionamento (che mantengono il punteggio di continuità), distinta per grado e tipologia di posto, individua i soprannumerari in rapporto ai posti totali derivanti dalla somma delle scuole coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola soppressa e non perdenti posto sono assegnati sui posti delle scuole risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa.

I docenti individuati come perdenti posto usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto di dimensionamento (art.18, comma 1).

Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto sono compilate secondo i punteggi previsti per i trasferimenti d'ufficio.

Nelle operazioni di dimensionamento le precedenze comuni di cui all'art.13 valgono solo per l'esclusione dalla graduatoria e non per la riassegnazione alle sedi (art.18, comma 2).



Disposizioni comuni

I docenti che hanno ottenuto una nuova titolarità nelle operazioni di dimensionamento possono comunque produrre domanda di mobilità volontaria.

I docenti individuati quali perdenti posto (o trasferiti d'ufficio) nel decennio precedente da una scuola coinvolta nel dimensionamento mantengono il diritto al rientro (art.18, comma 3).



Mobilità da e per le province statali di nuova istituzione

L'articolo disciplina i trasferimenti verso e dalle scuole delle province che hanno modificato il proprio assetto territoriale e amministrativo, <u>per effetto dell'istituzione di nuove province</u>.



Per i docenti titolari nei comuni che hanno modificato nell'ultimo triennio la propria collocazione provinciale restano valide le disposizioni previste dall'art.3, comma 6.

In ogni caso, in presenza di operazioni di dimensionamento si applicano le regole comuni (art.18-bis, comma 1).

I trasferimenti dei docenti, nei successivi dieci anni successivi alle modifiche territoriali, vengono disposti dopo i trasferimenti in ambito provinciale (punto H-bis) e prima dei movimenti della terza fase, fatta salva la sistemazione dell'eventuale esubero e dei posti destinati al personale in attesa di sede. Nel corso dei trasferimenti sono prese in considerazione le precedenze previste.

Il personale che sia stato trasferito d'ufficio nel decennio antecedente al CCNI in o da un comune che, in forza del nuovo assetto territoriale, appartenga ora a una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità ai sensi dei punti II e V dell'art.13 (art.15-bis, comma 2).





Trattamento perdenti posto scuola infanzia e primaria

Individuazione perdenti posto della scuola dell'infanzia e della scuola primaria

L'individuazione della posizione di soprannumerarietà viene effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti comuni, sui posti di educazione motoria, sui posti speciali, sui posti di sostegno, sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sui posti di ruolo speciale in scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, sui posti dei centri di istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali. (art. 19, comma 1).



L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per le varie tipologie di posto esistenti. Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Per i posti di sostegno l'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

- sostegno vista;
- sostegno udito;
- sostegno psicofisici,

secondo le modalità e i criteri fissati di seguito indicati.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale all'interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d'ufficio, al trasferimento su tale posto. (art. 19, comma 2).



Nell'organico della scuola primaria vengono compilate graduatorie distinte per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese, <u>educazione motoria</u>). Nella scuola primaria il personale in soprannumero per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il personale docente della scuola primaria interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità (art. 19, comma 3).




Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al



termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle relative graduatorie nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali. Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

Allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio preruolo e in ruolo diverso in tali graduatorie viene valutato come dalla Tabella A) di cui all'Allegato 2 per la mobilità d'ufficio. Il dirigente scolastico formula le graduatorie di istituto tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I), III), IV) e VII) dell'art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dalla futura O.M.. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. (art. 19, comma 4).



Ai fini dell'eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione dell'età adulta, attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di ciascuna sede di organico del centro territoriale in base ai punteggi della tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della tabella per i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo. (art. 19,







comma 6).

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- 1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo. A tal fine non sono considerati coloro che si sono trasferiti da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.
- 2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse. Il personale docente trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) dell'art. 13 sono esclusi dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei soprannumerari, nei limiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica (art. 19, comma 7).







Trattamento perdenti posto della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti dichiarati soprannumerari che permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto fermo restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d'ufficio. (art.20, comma 1).

I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno di essi. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. (art. 20, comma 2).

L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato, altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel quinquennio di permanenza di cui all'art. 23 del presente contratto e riportando i titoli di specializzazione posseduti. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente il quale effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche (art. 20, commi 3 e 4).

L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda (condizionata). Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata (art. 20, comma 5)

Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. Le preferenze espresse, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda (art. 20, comma 6).



In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche



preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi alle preferenze di altri comuni. Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) del presente contratto (rientro nella sede di ex titolarità) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali (art. 20, comma 7).



Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua, se richiesto da docente avente titolo e titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. (art. 20, comma 8).

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino. In subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali. Tale operazione segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda (art. 20, comma 9).



Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero sulla provincia (art. 20, comma 10).

Quanto precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà (art. 20 comma 11) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno (art. 20 comma 12).

Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino, nel corso della prima fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo (art. 20, comma 13).

Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, l'ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità, e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò



non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della tabella di viciniorietà e sempre prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo (art. 20, comma 14).

Ove, comunque, non possibile effettuare i trasferimenti nell'ambito dell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente assegna i docenti definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune), secondo le modalità indicate. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare ed in tal caso non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale (art. 20, comma 15).

L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio su posto comune è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare (art. 20, comma 16).

Le modalità di assegnazione precedenti si applicano qualora durante i trasferimenti non sia possibile, riprendendo in esame la posizione degli interessati, la loro assegnazione sui posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella assegnata sulla base delle tabelle di viciniorietà. Le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell'assegnazione a posto normale nel comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l'assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell'intera provincia (art. 20, comma 17).

Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione degli adulti (CTP) individuati perdenti posto possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere preferenze relative a scuole o altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della tabella dei comuni viciniori, quale sede di provenienza dei già menzionati docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente









soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi. (art. 20, comma 18).

Qualora, i docenti perdenti posto nei CTP non possano essere trasferiti a domanda si procederà al loro trasferimento d'ufficio considerando i posti di tipo comune (art. 20, comma 19).

41



Trattamento perdenti posto scuola secondaria

Individuazione perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Le esigenze di famiglia sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni autonomia scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:

- sostegno vista;
- sostegno udito;
- sostegno psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d'ufficio al trasferimento su tale posto. Nella scuola secondaria di Il grado con attività di sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione delle aree di sostegno (art. 21, comma 1).

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento (art. 21, comma 2).



I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e pubblicano all'albo, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punti I), III), IV) e VII) debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dalla futura O.M. sulla mobilità del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in



base alla maggiore età anagrafica (art.21, comma 3).

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di istituto, devono notificare tempestivamente agli interessati la posizione di soprannumerarietà e che nei loro confronti si procederà al trasferimento d'ufficio (art. 21, comma 4).

I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano la domanda di mobilità, nei termini e secondo le modalità previste (art.21, comma 5).

Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei centri (art. 21, comma 6).

I docenti individuati soprannumerari devono riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria nella apposita casella della domanda.

L'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale e intenda partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. In questo caso non si dà seguito al trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima di esprimere codici relativi a preferenze di altri comuni. Se nella medesima domanda si indicano sia preferenze puntuali sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate. Le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui all'art. 13, comma 1, punto II) (rientro nella sede di ex titolarità) viene riconosciuto





ai docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse (art. 21, comma 7).

Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero.

Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.

Si precisa inoltre che, in questo caso vengono meno, sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio (art. 21, comma 8).

Nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata sulla base del servizio di ruolo prestato nel centro territoriale medesimo (art. 21 comma 9).

Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad individuare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di istituto. I dirigenti scolastici pubblicano all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova organica, notificando agli interessati soprannumerarietà comunicando, altresì, che saranno riammessi presentare, entro 5 giorni dalla data della notifica, la domanda di trasferimento e/o di passaggio. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l'eventuale nuova domanda sostituisce integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. La proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità. I dirigenti scolastici invieranno immediatamente all'ufficio territorialmente competente le domande dei docenti individuati come soprannumerari,






insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami (art. 21, comma 10).

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- 1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
- 2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata. Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel decennio nella scuola di precedente titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.



In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica (art. 21, comma 11).

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei rispettivi corsi (art.21, comma 12).

Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado

L'insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico può partecipare ai trasferimenti a domanda (art. 22, comma 1).

Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, partecipando, comunque, ai trasferimenti. In questo caso, partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda (art.22, commi 2 e 3).

In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a







tutti gli effetti trasferito d'ufficio. In caso di domanda condizionata, le preferenze espresse vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda (art. 22, comma 4).

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico (art. 22, comma 5).

In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata (art. 22, comma 6).

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune di titolarità. L'assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d'ufficio ottenuto nel comune di titolarità o in un comune viciniore della provincia avviene secondo l'ordine di viciniorietà in base al Bollettino Ufficiale. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese nel distretto sub comunale di titolarità e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l'ordine del Bollettino.

In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un comune viciniore sulla base della tabella di viciniorietà e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 (art. 22, comma 7).

Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta.

Il trasferimento d'ufficio segue la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 e precede, nella sola provincia di titolarità, i trasferimenti a domanda (art. 22, comma 8).

I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali.

In questo caso, il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della tabella di viciniorietà, quale sede di provenienza dei docenti, è quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi (art. 22, comma 8-bis).





I trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di voler partecipare comunque al movimento vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al loro trasferimento d'ufficio (art.22, comma 9).

Per la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel trasferimento d'ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria (art.22, comma 10).



Nella scuola secondaria <u>i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero</u> e/o in esubero sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.

I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

- 1) in scuole del comune di titolarità;
- 2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà;
- 3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni.

Relativamente ai punti 1) e 2) lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene tenendo conto sia delle cattedre interne che di quelle esterne.

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità (su altra tipologia di sostegno per la quale il docente sia in possesso del titolo), poi in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette, nella scuola secondaria di I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

- 1. sostegno per disabili psicofisici;
- 2. sostegno per disabili dell'udito;
- 3. sostegno per disabili della vista (art.22, comma 11).

Dopo l'effettuazione dei trasferimenti, qualora sussistano ancora posizioni di esubero, si procederà al trasferimento d'ufficio nel comune che comprende la scuola di precedente titolarità (art. 22 comma 12).



Disposizioni generali per i posti di tipo speciale, di sostegno e metodi didattici differenziati

Il trasferimento del docente nell'ambito della provincia <u>da posto di tipo</u> speciale o a indirizzo differenziato ovvero di <u>sostegno a posto di tipo comune</u>, pur non modificando il numero dei posti complessivamente disponibili, <u>ne può modificare la tipologia</u>. Analogo discorso, nell'ambito della scuola primaria, vale per i trasferimenti dai posti di lingua inglese. Nel disporre i movimenti interprovinciali deve tenersi conto del numero di docenti di scuola speciale, o a indirizzo didattico differenziato o di sostegno che, per mancanza di disponibilità, devono essere assegnati a posti di tipo comune (art.23, commi 1 e 2).

I posti appartenenti ad una qualsiasi tipologia presenti nell'organico della scuola e resisi vacanti per trasferimento del titolare su altra tipologia di posto, eventualmente disposto nel corso dei movimenti, sono utilizzabili per la III fase, fatta salva la sistemazione dell'esubero.

I docenti titolari su sostegno o posto a indirizzo didattico differenziato che hanno completato il quinquennio di permanenza non possono ottenere trasferimento su posto comune in presenza di esubero (su quest'ultimo posto).

I docenti di sostegno che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno e a indirizzo didattico differenziato, hanno solo <u>l'obbligo di completare il quinquennio</u> e non di permanervi per un nuovo quinquennio (art.23, comma 3).

Requisiti per i posti speciali, sostegno e a indirizzo didattico differenziato

I posti di tipo speciale, di sostegno e a indirizzo didattico differenziato possono essere richiesti solo dal personale in possesso del prescritto titolo.

I posti nelle strutture ospedaliere e/o carcerarie possono essere assegnati per trasferimento ai docenti che ne fanno espressa richiesta oppure assegnati d'ufficio ai soli docenti già titolari sul medesimo tipo di posto.

Il trasferimento su posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno determina la permanenza per almeno un quinquennio sulla stessa tipologia di posto. L'obbligo non si applica ai docenti trasferiti a domanda condizionata da posto comune a posto di sostegno.

Il servizio prestato sui posti di tipo speciale per i docenti di sostegno è considerato utile al fine del compimento del quinquennio e viceversa. Analoga disposizione vale ai fini del compimento del quinquennio per il personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato (art.23, commi 4, 5, 6 e 7).

Ai fini del computo del quinquennio, oltre all'anno scolastico in corso, è considerato valido:

 l'anno scolastico in cui il docente, per disposizione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;





- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'art.47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno (art.23, comma 8).

Il docente titolare sui posti speciali/sostegno/indirizzo didattico differenziato che non ha terminato il quinquennio può chiedere trasferimento solo per la medesima o altro tipo di posto speciale; parimenti, l'insegnante titolare sui posti speciali/sostegno/indirizzo didattico differenziato cha ha terminato il quinquennio può chiedere trasferimento per i posti comuni oppure per altro posto speciale per il quale possegga il titolo di specializzazione.

I docenti titolari su posto di sostegno, anche se nel vincolo quinquennale, possono partecipare ai passaggi di ruolo su posti di sostegno di gradi diverso per il quale abbiano il relativo titolo di specializzazione. In caso di ottenimento del passaggio dovranno permanervi per un nuovo quinquennio (art.23, commi 9, 10, 11, 12 e 13).

I docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio, incluso l'anno in corso, nei corsi funzionanti presso le <u>strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie</u> hanno una priorità per i movimenti verso tali posti in tutte le fasi della mobilità territoriale (art.23, comma 14).



Analoga priorità è prevista per l'accesso ai <u>centri di istruzione per gli adulti attivati presso i CPIA</u> per i docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio utile, compreso l'anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di istruzione degli adulti (art.23, comma 15).



I docenti che frequentano i corsi di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivamente al termine previsto e fino a 5 giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.





Insegnanti di sostegno e di posti speciali


Scuola dell'infanzia

I docenti che intendono trasferirsi su posti di tipo speciale per disabili psicofisici, della vista e dell'udito devono possedere il relativo titolo. In particolare:

- per il trasferimento alle scuole per non vedenti è previsto il titolo conseguito presso l'Istituto Romagnoli o altri istituti autorizzati dal Ministero;
- per il trasferimento alle scuole per sordi è previsto il titolo di specializzazione conseguito presso gli enti riconosciuti dal Ministero (art.24, commi 1 e 2).

Per i trasferimenti sui posti di insegnamento didattico differenziato occorre essere in possesso del relativo titolo di specializzazione (art.24, comma 3).

Per l'insegnamento sui posti di sostegno è necessario il possesso della specializzazione rilasciato al termine dello specifico corso di laurea in scienza della formazione primaria ovvero, per la scuola secondaria, del titolo previsto dall'art.13 del D.M. 249/2010 (TFA) (art.24, comma 4).



Se, al contrario, il docente esprime preferenze tra le varie tipologie di posti, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:

- preferenza puntuale: vengono esaminate progressivamente le varie tipologie di posto esistenti nelle singole scuole secondo l'ordine espresso, scuola per scuola (esempio: prima posto comune e poi sostegno);
- preferenza sintetica: viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutte le scuole comprese nella preferenza sintetica. Successivamente, con le stesse modalità, si esaminano le ulteriori tipologie di posto (esempio: prima posto comune per tutte le scuole della preferenza sintetica e poi sostegno per tutte le scuole della preferenza sintetica) (art.24, comma 7).

Le tipologie di sostegno vengono esaminate nell'ordine prescelto. Nei trasferimenti d'ufficio l'eventuale assegnazione per una delle tipologie è disposta nel seguente ordine:

- sostegno per disabili psicofisici;
- sostegno per disabili dell'udito;
- sostegno per disabili della vista (art.24, comma 8).

Scuola primaria

Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie possono produrre domanda di trasferimento per il passaggio nel ruolo normale dopo un servizio di almeno 10 anni.





Al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo e prima della mobilità gli uffici scolastici provvedono ad assegnare, a domanda, la titolarità sulle sedi carcerari ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso (art.25, commi 1, 2 e 3).

I docenti delle scuole e istituti aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (scuole per sordi, per ciechi) individuati come perdenti posto possono presentare domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno di cui posseggano il titolo, sia per i posti comuni qualora abbiano soddisfatto l'obbligo quinquennale.

Per l'accesso alle scuole speciali, ai posti di sostegno o a indirizzo didattico differenziato sono richiesti:

- per le scuole o posti di sostegno per disabili psicofisici, il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici o il titolo di sostegno previsto dall'art.13 D.M. 249/2010;
- per le scuole per ambliopi o posti di sostegno per disabili della vista, il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili della vista o il titolo di sostegno previsto dall'art.13 D.M. 249/2010;
- per le scuole per sordastri o posti di sostegno per disabili dell'udito, il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili dell'udito o il titolo di sostegno previsto dall'art.13 D.M. 249/2010;
- per i posti istituiti presso gli istituti di rieducazione per minorenni, il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai disabili psicofisici o il titolo di sostegno previsto dall'art.13 D.M. 249/2010 (tali posti saranno assegnati direttamente dagli uffici territoriali);
- scuole a indirizzo didattico differenziato, il titolo conseguito al termine dei corsi istituiti ai sensi dell'art.365 del Decreto legislativo 297/1994.

Gli insegnanti delle scuole aventi particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti per sordi e per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di servizio nei ruoli delle stesse scuole possono chiedere il passaggio nel ruolo del personale delle scuole primarie. Analogamente, i docenti della scuola primaria che ne abbiano titolo possono chiedere il passaggio nei ruoli speciali. I passaggi vengono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali (art.25, commi 1 - 6).

Il docente titolare su posto di sostegno non vincolato e il docente di posto comune specializzato possono chiedere di essere trasferiti graduando le diverse tipologie di posto secondo il proprio interesse. In assenza di qualunque indicazione, il docente è trasferito su posto della medesima tipologia di quello attuale (art.25, commi 7 e 8).

Se, al contrario, il docente esprime preferenze tra le varie tipologie di posti, il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:

 preferenza puntuale: vengono esaminate progressivamente le varie tipologie di posto esistenti nelle singole scuole secondo l'ordine espresso, scuola per scuola (esempio: prima posto comune e poi



sostegno);

preferenza sintetica: viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta per tutte le scuole comprese nella preferenza sintetica. Successivamente, con le stesse modalità, si esaminano le ulteriori tipologie di posto (esempio: prima posto comune per tutte le scuole della preferenza sintetica e poi sostegno per tutte le scuole della preferenza sintetica) (art.24, comma 9).

Le tipologie di sostegno vengono esaminate nell'ordine prescelto. Nei trasferimenti d'ufficio l'eventuale assegnazione per una delle tipologie è disposta nel seguente ordine:

- sostegno per disabili psicofisici;
- sostegno per disabili dell'udito;
- sostegno per disabili della vista (art.24, comma 10).

Scuola secondaria

Nella scuola secondaria di I grado i posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle 3 tipologie (psicofisici, udito, vista) ai docenti in possesso della relativa specializzazione. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dal docente.

Come per la scuola dell'infanzia e primaria, gli insegnanti della scuola secondaria titolari su posto di sostegno non vincolati e i docenti titolari di cattedre possono chiedere trasferimento sia su posti di sostegno che su classi di concorso. Se nella domanda sono richieste più tipologie di posti il docente dovrà indicare l'ordine di preferenza (esempio: 1° posto comune, 2° sostegno, ecc.).

L'eventuale trasferimento d'ufficio del docente soprannumerario sarà disposto con le medesime regole previste per gli altri docenti titolari di cattedra. In particolare, il trasferimento sarà disposto sulle 3 tipologie per le quali il docente è in possesso di specializzazione nel seguente ordine:

- sostegno disabili psicofisici;
- sostegno disabili dell'udito;
- sostegno disabili della vista (art.26, commi 1 3).

Scuole I grado aventi particolari finalità

I docenti appartenenti ai ruoli speciali in servizio nelle scuole secondarie di I grado con particolari finalità possono chiedere il passaggio di cattedra se in possesso della relativa abilitazione e di un'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse scuole. Per il passaggio dei docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado alle scuole aventi particolari finalità sono predisposte apposite graduatorie.

I docenti appartenenti ai ruoli speciali individuati come perdenti posto possono produrre domanda sia per i posti di sostegno (per i quali possiedono il titolo) sia per posti di tipo cattedra (se hanno esaurito l'obbligo quinquennale sul sostegno).

Le disponibilità di posti per le scuole aventi particolari finalità sono gestite







direttamente dagli ambiti territoriali.

È possibile il passaggio di cattedra negli istituti statali per non vedenti (con il possesso del prescritto titolo di specializzazione) e viceversa.

Anche per i docenti della scuola secondaria di II grado è consentito il passaggio di cattedra nei ruoli speciali degli istituti per sordi se in possesso della specializzazione. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e per sordi a cattedre negli istituti comuni è richiesto il compimento del quinquennio di servizio, compreso l'anno scolastico in corso.

Le domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relative agli istituti per sordi e per non vedenti vanno indirizzate direttamente all'ambito territoriale della provincia richiesta. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordi e per non vedenti a istituti comuni sono gestite con le tradizionali procedure automatizzate e vanno indirizzate all'ambito territoriale della provincia dove l'aspirante è titolare nel corrente anno scolastico (art.26, commi 1 - 12).

53



Insegnanti di religione cattolica

I docenti di ruolo partecipano alle operazioni di <u>mobilità territoriale</u> per transitare in diocesi diversa da quella di appartenenza, anche di altra Regione, ferma restando la collocazione dell'insegnante medesimo nel settore formativo di appartenenza (art.27, comma 1).

I Docenti di religione cattolica, in possesso dello specifico certificato di idoneità partecipano alla <u>mobilità intersettoriale</u> verso un diverso settore formativo, sia nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa (art.27, comma 2).

Le operazioni di mobilità sono subordinate al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione che deve essere allegato alla domanda (art.27, comma 3).

Le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:

- Mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC della medesima diocesi
- II Mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa Regione
- III Mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC di diocesi diverse appartenenti alla stessa Regione
- IV Mobilità territoriale tra diocesi di Regioni diverse
- V Mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli IRC in diocesi di altra Regione.

La mobilità all'interno della medesima diocesi per una diversa sede sarà invece regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art.27, comma 4).

I trasferimenti sono effettuati sui posti d'organico effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre fatto salvo l'accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al CCNI sulla mobilità (art.27, comma 5).

In ogni fase di mobilità sono riconosciute le precedenze previste dall'art. 13. Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta (art.27, comma 6).

Gli IRC sono individuati in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi secondo la graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani predisposta dall'Ufficio Scolastico Regionale competente (art.27, comma 7).

L'insegnante di religione cattolica che, a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, sia interamente utilizzato in altra scuola non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità del





servizio.

Per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28 il docente di religione ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio negli anni scolastici dal 2015/16 al 2024/25 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2025/26, dal 2016/17 al 2025/26 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2026/27, dal 2017/18 al 2026/27 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2027/28 (art.27, comma 8).



55



Personale educativo

Personale Educativo

Il personale educativo, sia maschile che femminile, può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili tenendo conto delle disponibilità dei posti (semi-convitto/convitto).

La mobilità è richiesta con un'unica domanda con le modalità stabilite dalla futura O.M. per singole istituzioni, comuni, province.

Le preferenze esprimibili nella domanda potranno riguardare fino a 9 province oltre quella di titolarità (art.28, comma 1).

La domanda è unica anche nel caso in cui si richiedano più province (art.28, comma 2).

Gli istitutori di ruolo che siano in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti (art.28, comma 3).

Gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del Decreto Legislativo n.297/94 possono partecipare ai movimenti. Le preferenze indicate vengono esaminate dall'ufficio territorialmente competente (art.28, comma 4).

Fasi dei trasferimenti e dei passaggi

Il movimento dei trasferimenti si attua in tre fasi:

I fase: trasferimenti all'interno dello stesso comune;

II fase: trasferimenti tra comuni nell'ambito della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

La mobilità di III Fase si attua nel limite del 50% delle disponibilità dell'organico provinciale. Il posto unico o dispari viene assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni o della mobilità (art.29, comma 1).

Alla prima fase partecipa il personale richiedente il trasferimento all'interno del comune di titolarità; alla II fase partecipa il personale richiedente il trasferimento in comuni diversi da quello di titolarità nell'ambito della stessa provincia.

Nella III fase si effettuano:

- i passaggi del personale richiedente l'assegnazione a posti della propria provincia di titolarità;
- i trasferimenti e i passaggi del personale proveniente da altra provincia (art.29, comma 2).

Alla mobilità del personale educativo si applicano le medesime regole previste per il personale docente (art.30).

Individuazione degli istitutori perdenti posto

L'ufficio territorialmente competente qualora si proceda alla soppressione di posto in organico, organizza i relativi atti formali e li comunica immediatamente ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli istitutori titolari in cui è prevista tale soppressione mediante pubblicazione all'albo (art.31, comma 1).



In caso di soppressione di posto in organico ovvero in caso di trasformazione del convitto in solo semiconvitto, al fine di individuare l'istitutore perdente posto, i Dirigenti scolastici formulano un'unica graduatoria di istituto (art.31, comma 2).

Attraverso la graduatoria unica del personale educativo si individuano gli istitutori soprannumerari; il Dirigente scolastico garantisce, per le attività convittuali, la quota parte degli educatori dello stesso sesso dei convittori scorrendo la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria (art.31, comma 3).

Il Dirigente scolastico provvede, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica, alla pubblicazione delle graduatorie relative al personale educativo. Si valutano esclusivamente <u>i titoli e le precedenze posseduti entro il termine di presentazione delle domande di mobilità.</u> Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei beneficiari delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell'art.13 devono essere considerate le situazioni verificatesi entro i termini di presentazione della domanda. In caso di mancata presentazione dei titoli valutabili da parte degli interessati, il dirigente scolastico provvede d'ufficio. A parità di punteggio precede l'istitutore con maggiore età anagrafica (art.31, comma 4).

Nel caso si riscontrino errori gli istitutori debbono presentare reclamo al Dirigente scolastico entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria (art.31, comma 5).

Il Dirigente scolastico è tenuto ad esaminare il reclamo e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria entro i successivi 15 giorni che dovranno essere comunicate all'ufficio territorialmente competente (art.31, comma 6). Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio. Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate (art.31, comma 7).

Determinazione delle disponibilità per i trasferimenti e pubblicazione della graduatoria provinciale

Sono utilizzabili i posti che risultino vacanti (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) purché comunicati al sistema informativo nei termini fissati dalla futura O.M. e sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto (art.32, comma 1).

Gli ambiti territoriali pubblicano le disponibilità e le comunicano a tutti gli altri uffici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano che li pubblicano immediatamente all'albo (art.32 comma 2).

Non sono utilizzabili i posti che si renderanno vacanti a seguito di passaggio al ruolo dei docenti successivamente alla mobilità. Tali posti non sono disponibili nemmeno per le operazioni di assegnazione definitiva (art.32, comma 3).

La graduatoria è pubblicata all'albo dell'ufficio territorialmente competente



in data stabilita con apposita comunicazione che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale motivato reclamo all'ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche (art.32, comma 4).

Gli uffici competenti, al termine dei movimenti, comunicheranno al sistema informativo i posti vacanti dalla mobilità interprovinciale ai fini del calcolo dei contingenti di immissioni in ruolo (art.32 comma 5).

Passaggi relativi ai ruoli ordinari e speciali degli istitutori

Gli istitutori dei convitti per sordi, che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni possono chiedere il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo.

Gli istitutori dei convitti forniti del prescritto titolo di specializzazione possono chiedere, altresì, il passaggio nei ruoli speciali. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli speciali (art.33, comma 1).

Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di servizio. Per i passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente (art.33, comma 2).

Gli aspiranti ai passaggi debbono presentare domanda sull'apposito modello per il tramite della istituzione di titolarità all'ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia per cui si chiede il movimento (e anche a quella di titolarità laddove si richieda mobilità interprovinciale) (art.33, comma 3).

La domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di tre province (art.33, comma 4).

All'albo dell'ufficio territorialmente competente è pubblicato l'elenco nominativo degli istitutori che hanno ottenuto il passaggio (art.33, comma 5).



Personale ATA

Mobilità territoriale e professionale


Mobilità territoriale

Le disposizioni relative alla mobilità contenute nel contratto si applicano per gli anni scolastici 2025/26 2026/27 2027/28 al:

- personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda;
- personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, compreso:
 - il personale docente inidoneo transitato nel personale ATA o appartenente alle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555), transitato nei ruoli ATA;
 - il personale che ha perso la sede di titolarità sensi dell'articolo 70 del C.C.N.L. 2019/21 (art. 34, commi 1 e 2).

<u>Per ottenere una sede definitiva</u> nel corso delle operazioni di mobilità, il personale ATA deve produrre attraverso un'unica istanza, domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità o per altre province; in caso contrario verrà trasferito d'ufficio. In caso di mancata assegnazione delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale (art. 34, comma 3).

Il personale ex LSU immesso in ruolo, a tempo pieno, nel profilo professionale di collaboratore o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le modalità ordinarie. Il personale ex LSU a tempo parziale non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio fino a quando il rapporto di lavoro non sarà convertito da tempo parziale a tempo pieno (art. 34, commi 4 e 5).



- a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del









decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
- e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

I funzionari che beneficiano della deroga devono esprimere come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il funzionario mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente. Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza (art. 34 commi 6 e 7).

La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare, in qualunque momento, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o distretto sub comunale, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa (art. 34 comma 8).









Mobilità professionale

Può presentare istanza di passaggio ad <u>altro profilo della stessa area</u> nei limiti dei posti previsti a tal fine il personale che sia in possesso dei requisiti di accesso al profilo richiesto (art. 35, comma 1). In definitiva può presentare domanda di passaggio ad altro profilo esclusivamente il personale appartenente all'Area degli assistenti.



Mantengono validità anche i titoli previsti dalla tabella B del C.C.N.L. 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (art. 35, comma 2).

Personale transitato nei ruoli statali

Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall' a. s. 2017/2018 partecipa alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'anno scolastico successivo, secondo le regole definite dal CCNI sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate al contratto (art. 36, comma 1).

61



Fasi dei trasferimenti e dei passaggi

Il personale A.T.A. potrà esprimere <u>in un'unica istanza</u> fino a quindici preferenze (<u>anche con riferimento a più province</u>) indicando le scuole, ovvero codici sintetici sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:



- I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
- Il fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;
- III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo (art. 37 comma 1).



Rientri, restituzioni alla qualifica di provenienza

Prima delle operazioni di mobilità del personale ATA si assegna la sede definitiva al personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al ruolo di provenienza. Tale personale è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste, per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. (art. 38 comma 1)

Il personale, prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda all'Ufficio entro i termini stabiliti dalla futura O.M. sulla mobilità. Il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità; resta salva la possibilità di presentare domanda di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile ottenere alcuna delle sedi richieste. Nell'ambito dei trasferimenti il personale è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. (art. 38 comma 2).





Sedi disponibili per le operazioni di mobilità	
Le disponibilità per le operazioni di mobilità sono costituite dai posti vacanti	
risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti	
(art. 39, comma 1).	
Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si	
effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale	
provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la	
sistemazione del soprannumero provinciale (art.39, comma 2).	

64





Il sistema delle precedenze

Il sistema delle precedenze ricalca in tutto quello descritto per il personale docente.

Anche per il personale ATA le precedenze sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono inserite funzionalmente nella sola mobilità territoriale.

Analogamente a quanto previsto per il personale docente alla precedenza IV (assistenza al coniuge, al figlio con disabilità, assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) è stato aggiunto il caso dei fratelli e delle sorelle non conviventi con il soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Infine, la precedenza per assistenza al genitore con disabilità grave può essere esercitata anche nella mobilità interprovinciale (III fase) (art.40).





65



Posti disponibili

Sono disponibili tutti i posti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento secondo il seguente elenco:

- a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di lavoro, comunicati entro il termine previsto dall'O.M. sui trasferimenti;
- b) i posti ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
- c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia stata comunicata entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
- d) i posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e interprovinciale nonché a seguito della mobilità professionale del personale ATA, compreso quello immesso in ruolo all'esito delle procedure di cui decreto-legge n. 69 del 2013 e quello di cui all'art. 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (art. 43, commi 1 e 2).

Per l'individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare il dettaglio dei relativi posti indicando i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento (art. 43, comma 3).

Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo vanno essere detratti:

- a) il numero totale del personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;
- b) il personale in esubero sull'organico provinciale;
- c) gli accantonamenti da effettuare per le procedure concorsuali o selettive in atto (art. 43, commi 4 e 6).

I posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per il personale in soprannumero (art. 43, comma 5).





Dimensionamento della rete - Funzionari EQ con incarico di Dsga

Il funzionario titolare di incarico di Dsga in una istituzione coinvolta in un dimensionamento confluisce, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria che comprende tutte le istituzioni che entrano tra loro in relazione (direttamente o indirettamente) ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto e della riassegnazione del personale.

Il personale soprannumerario è individuato sulla base della graduatoria unica tenendo conto dei posti complessivamente disponibili derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento.

Nel caso in cui nel dimensionamento siano coinvolti funzionari che sulla base del previgente ordinamento erano già inquadrati nell'area dei Dsga e nuovi funzionari con incarico di Dsga, il perdente posto è individuato prioritariamente tra questi ultimi. L'individuazione del perdente posto avverrà, quindi, nel seguente ordine:

- Funzionari titolari di incarico non inquadrati come Dsga nel precedente ordinamento;
- Funzionari già inquadrati come Dsga nel precedente ordinamento.

Ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto previsto dall'art.40, comma 2 nell'ambito di ciascuna categoria (esclusione dalla graduatoria).

Le assegnazioni delle sedi al personale non perdente posto avverranno con le seguenti modalità:

- assegnazione del personale già Dsga nel previgente ordinamento alle scuole di titolarità nell'anno in corso;
- assegnazione degli altri funzionari con incarico di Dsga alle scuole di titolarità dell'anno in corso;
- assegnazione, a domanda e in ordine di punteggio, degli altri funzionari con incarico di Dsga (i funzionari già Dsga nel previgente ordinamento precedono il restante personale).

Si considera come "istituzione scolastica di precedente titolarità" quella istituzione che mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico anche se l'istituzione scolastica cambia denominazione e codice a seguito del dimensionamento. La graduatoria unica è formulata dall'Ufficio scolastico (art.44, commi 1, 2, 3 e 4).

Il Dsga perdente posto deve presentare domanda di mobilità entro 5 giorni dalla notifica. In caso di mancata presentazione della domanda il personale è trasferito d'ufficio. L'ufficio scolastico comunica ai destinatari la graduatoria di dimensionamento. Entro 3 giorni è possibile prendere visione dei documenti relativi alla stessa graduatoria. Eventuali reclami devono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione e devono essere definiti entro 5 giorni. I funzionari inquadrati nell'area dei Dsga possono usufruire delle precedenze per il rientro nella scuola di precedente titolarità (art.44, commi 5, 6 e 7).









Dimensionamento della rete scolastica per il restante personale

I dirigenti scolastici entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento pubblicano all'albo le graduatorie per l'individuazione dei perdenti posto. Per l'individuazione delle posizioni di soprannumero si segue il seguente ordine:

- Personale entrato a far parte dell'organico della scuola o della singola sede di organico dei CPIA con decorrenza 1° settembre per mobilità volontaria o a seguito di procedure di stabilizzazione;
- Personale entrato a far parte dell'organico della scuola o della singola sede di organico dei CPIA dagli anni precedenti ovvero dal 1° settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

<u>Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene distintamente per area.</u>

Qualora non sia possibile il trasferimento del personale in base alle sedi richieste si effettueranno movimenti d'ufficio.

I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo i criteri di viciniorietà determinati dagli uffici territorialmente competenti.

Nel caso di dimensionamento della rete scolastica, il personale delle scuole che realizzano unificazioni e aggregazioni, ad eccezione dei funzionari cui è attribuito l'incarico di Dsga, confluisce in un'unica graduatoria di singolo dimensionamento distinto per profilo. I dirigenti scolastici, previa intesa, compilano la graduatoria e la trasmettono all'ufficio territorialmente competente. Quest'ultimo, prima delle operazioni di mobilità, in base a ciascuna graduatoria di singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo derivante delle istituzioni coinvolte nel dimensionamento assegna il personale ATA secondo i seguenti criteri:

- assegnazione del personale ATA non perdente posto alle scuole di titolarità dell'anno in corso, fatta salva la disponibilità;
- assegnazione del personale non perdente posto, a domanda, all'istituto diverso da quello di titolarità nell'anno in corso, nel rispetto della graduatoria unica;
- assegnazione della titolarità al restante personale non perdente posto, in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria sui posti ancora disponibili.

Ai fini della riassegnazione della titolarità non si tiene conto delle precedenze comuni previste dall'articolo 40.

Il personale perdente posto è invitato a produrre domanda di trasferimento. Tale personale mantiene, comunque, il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità o in assenza in una delle scuole oggetto del dimensionamento. Anche il personale non perdente posto e riassegnato ad una scuola può, comunque, produrre domanda di trasferimento.

Si considera scuola di precedente titolarità quella come mantiene la presidenza e la segreteria nello stesso edificio scolastico (art.45).







Personale in esubero sull'organico provinciale

Il personale in esubero su organico provinciale deve presentare domanda di movimento. In assenza è trasferito d'ufficio (art.45, comma 1).

Il funzionario e elevate qualificazioni con incarico di Dsga in esubero è così trattato:

- personale già inquadrato come Dsga nel precedente ordinamento partecipa con priorità assoluta alle operazioni di utilizzazione;
- il restante personale partecipa in subordine al personale già Dsga.

Il personale in esubero mantiene il diritto decennale al rientro nella sede di ex titolarità (art.46, comma 1-bis).

Il trasferimento d'ufficio senza sede è trattato nella seconda fase dei movimenti (art.46, comma 2).







Mobilità da e per le province statali di nuova istituzione

Per consentire il rientro nella provincia di precedente titolarità al personale ATA la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa, i trasferimenti a domanda, nei successivi 10 anni alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti provinciali.

Ai trasferimenti si applicano le precedenze previste dal contratto.

Il personale eventualmente trasferito d'ufficio nel decennio antecedente alla data di stipula del CCNI in o da un Comune che appartiene a provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola/Comune di precedente titolarità.

In caso di dimensionamento della rete scolastica che coinvolga scuole situate nei comuni che hanno modificato assetto territoriale si applicano le disposizioni comuni (art.46-bis).



70



Mobilità professionale

Nell'ambito della stessa provincia i passaggi da uno all'altro profilo della stessa area sono disposti sulle disponibilità residuate dopo l'effettuazione dei trasferimenti interprovinciali (art. 47, comma 1).

Per la mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area l'aspirante deve essere in possesso dei requisiti di accesso al profilo richiesto.

È, comunque, considerato titolo utile quello relativo alla frequenza dei corsi di riconversione previsti dall'art. 48, lettera B, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, così come sostituito dall'art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008.

Sono, altresì, validi gli attestati relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici (art. 47, comma 2).

3. Ai fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato E (art. 47, comma 3).



Sezioni Associate

Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che si tratti di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quella sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all' articolo 40 (art. 48 comma 1).



Il trasferimento ha <u>carattere provinciale</u>, anche se il trasferimento comporta un cambio di titolarità da una provincia all'altra, se il personale chiede per trasferimento una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui presta servizio (art. 48 comma 3).



La richiesta va considerata a <u>carattere interprovinciale</u> anche se non c'è mutamento di titolarità da una provincia all'altra, se il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di titolarità chiede per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio (art. 48 comma 2).






Mobilità dei funzionari e elevata qualificazione e conferimento incarico

I funzionari che sulla base del previgente ordinamento professionale erano inquadrati nell'area dei DSGA partecipano, <u>con precedenza</u>, alle operazioni di mobilità territoriale volontaria <u>solo per le sedi in cui sia vacante la posizione di DSGA con precedenza</u> rispetto agli altri funzionari e delle elevate qualificazioni con incarico DSGA. (art.48-bis, comma 1)


Il personale può partecipare alle operazioni di mobilità <u>anche in pendenza di</u> incarico di DSGA.

Alla scadenza dell'incarico, salvo ottenimento di una nuova sede di titolarità mediante presentazione di domanda di mobilità per una sede diversa, <u>detto personale è confermato dall'Ambito territoriale nell'incarico ricoperto</u> presso la sede attuale di svolgimento della funzione (art.48-bis, commi 2 e 3)



Il personale neo immesso in ruolo da procedura valutativa o da concorso, al termine del primo anno scolastico in cui ha sostenuto la prova, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità. In alternativa, partecipa alla mobilità territoriale in II fase. Detto personale, ottenuta la titolarità su istituzione scolastica, deve permanere nella sede definitiva di prima titolarità per un periodo non inferiore a tre anni salvi i casi di deroga previsti dall'art. 34 commi 7 e 8 e dall'art. 44 comma 5 del C.C.N.I. Nel caso in cui confermi la sede l'anno è valido ai fini della maturazione del triennio (art. 8-ter, comma 2).

A regime, ovvero nel momento in cui i dipendenti inquadrati nell'area saranno in numero maggiore dei posti di funzionari individuati, il personale, con eccezione del personale già Dsga nel previgente ordinamento, potrà partecipare alle operazioni di mobilità territoriale volontaria a scelta sia sulle sedi in cui vi sono posizioni di lavoro disponibili relative all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sia sui posti da DSGA con le medesime cadenze, e quindi anche in pendenza di incarico di DSGA, (art.48-ter, comma 3).



 conferma, alla scadenza dell'incarico triennale, al personale già inquadrato come Dsga nel previgente ordinamento che non abbiano presentato domanda di trasferimento o non l'abbiano ottenuto;

















- conferimento di nuovo incarico di Dsga al personale già inquadrato come Dsga nel previgente ordinamento e che abbia ottenuto trasferimento su nuova sede;
- <u>conferma</u> dell'incarico di Dsga al personale non già inquadrato nel previgente ordinamento come Dsga fino a quando il numero dei funzionari e.q. è pari a quello delle istituzioni scolastiche autonome;
- <u>conferimento</u> dell'incarico al personale non già inquadrato nel previgente ordinamento come Dsga che abbia ottenuto trasferimento sulla nuova sede;
- conferimento di un nuovo incarico di Dsga al restante personale inquadrato nell'Area sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto tra Ministero e OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21 (art.48quater).

74



Assistenti tecnici

Il trasferimento degli assistenti tecnici nell'ambito dell'area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto.

Nell'ambito della provincia, il trasferimento degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all'area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero. Inoltre, i trasferimenti da un'area professionale all'altra (fatti salvi i trasferimenti previsti nell'allegato F del CCNI) sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa area professionale come riportato nell'allegato F del contratto.

<u>In ambito interprovinciale</u>, il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un'altra) è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito dal contratto.

Per richiedere il trasferimento da un'area ad un'altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali, fino ad un massimo di 4, che sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza (art.49, comma 1)

I titoli di studio validi per il trasferimento da un'area professionale all'altra sono quelli previsti dall'Allegato A del C.C.N.L. del 18.1.2024; i codici dei titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. (art.49, commi 2 e 3)

Devono essere considerati equipollenti:

a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da una dichiarazione personale comprovante il possesso della qualifica specifica rilasciata al termine dei corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 nonché la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; inoltre deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima





attinenza con la specificità dell'attestato. L'ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza.

b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all'art. 47 del contratto (art. 49, comma 4).

Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità (art.49, comma 5).

Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore" rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA) (art.49, comma 6).

Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al decreto ministeriale 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale ATA (art.49, comma 7).

Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità (art., 49 comma 8).











Contenzioso

I reclami rivolti al dirigente scolastico relativi alla valutazione delle domande, all'attribuzione del punteggio e al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza sono consentiti entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. I reclami sono esaminati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dalla futura O.M. sulla mobilità. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi (art. 17, comma 1; art. 42, comma 1).

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità è possibile esperire la procedura di conciliazione prevista dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in materia di conciliazione ed arbitrato, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda (art. 17, comma 2; art. 42, comma2).

L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità (art. art. 17, comma 3; art. 42, comma 2).





Allegati e tabelle

Fasi dei movimenti

All'allegato 1 sono state apportate alcune significative modifiche all'ordine delle operazioni. In particolare, segnaliamo:

nella I fase (comunale)

- alla lettera A l'inserimento del trattamento dei docenti soprannumerari su organico CTP anche tra comuni diversi della stessa provincia;
- l'inserimento della nuova lettera D3 dei trasferimenti, a domanda, per assistenza al genitore disabile nei comuni con più distretti;
- l'inserimento della nuova lettera D4 dei trasferimenti, a domanda, per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni previste, nei comuni con più distretti;

nella II fase (provinciale)

- viene riproposto, per il triennio di vigenza del CCNI, il contingente di disponibilità dei posti per i trasferimenti da sostegno a posto comune: 100% per il 2025/26, 75% per il 2026/27 e 50% per il 2027/28;
- alla lettera A, insieme al trattamento d'ufficio dei docenti che non hanno prodotto domanda o che non hanno trovato alcuna sede richiesta, è stato aggiunto il trattamento dei trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità (in precedenza erano trattati insieme alle domande senza precedenza – lettera F);
- l'aggiornamento della lettera D per assistenza al coniuge;
- l'inserimento della lettera D1 dei trasferimenti, a domanda, per assistenza al genitore disabile nella provincia di titolarità;
- l'inserimento della lettera D2 per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni previste, nella provincia di titolarità;

nella **III fase** (interprovinciale e professionale)

- l'equiparazione dei movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria nello stesso grado di istruzione e viceversa ai passaggi di cattedra;
- l'aggiornamento delle lettere l e m;
- l'inserimento della lettera m1 per l'assistenza al genitore disabile fuori provincia;
- l'inserimento della lettera m2 per l'assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni previste dal CCNI.









Tabella di valutazione dei titoli per la mobilità a domanda e d'ufficio dei docenti

Mobilità territoriale

Anzianità di servizio

Nella valutazione dei titoli per la mobilità territoriale sono stati effettuati i seguenti adeguamenti:

- alla lettera B) è stata realizzata la progressiva e graduale equiparazione del servizio preruolo <u>prestato nel medesimo ruolo di titolarità</u>. In particolare, il servizio di preruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità, nella mobilità d'ufficio, sarà valutato 4 punti per l'anno 2025/26, 5 punti per l'anno 2026/27 e 6 punti per l'anno 2027/28 (per la mobilità d'ufficio).
 - Il servizio di ruolo e non di ruolo in ruolo <u>diverso</u> da quello di titolarità, nella mobilità d'ufficio, continua a valere 3 punti.
- alla lettera B1), analogamente a quanto disposto per la lettera B), si sono aggiornati i punteggi per i servizi prestati nel medesimo ruolo di titolarità nelle piccole isole, nelle scuole di montagna per la scuola primaria (Legge 90/57) e per i servizi sul sostegno prestati con il titolo (per la mobilità d'ufficio);
- alla lettera C) aggiornati i punteggi relativi alla <u>continuità didattica</u>. Per i primi tre anni di permanenza sono previsti 12 punti; per il 4°e il 5° anno 5 punti (per anno); per ogni ulteriore anno 6 punti (all'anno) (per mobilità a domanda e d'ufficio).

Esigenze di famiglia (nella mobilità a domanda e d'ufficio)

- è stato incrementato a 5 punti il punteggio previsto per ogni figlio di età inferiore a 6 anni;
- è stato incrementato a 4 punti il punteggio previsto per ogni figlio maggiore di 6 anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età;
- la nuova lettera I prevede il punteggio per i tutor e i docenti orientatori come direttiva del Ministro. Sono previsti 3 punti per il servizio svolto in tale qualità <u>per almeno un triennio scolastico</u> <u>continuativo nella stessa istituzione scolastica;</u>
- la nuova lettera L prevede un punteggio di 3 punti per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 2023/24 senza soluzione di continuità nelle scuole di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, come da D.M. 176/2023;
- Il punteggio relativo alle nuove lettere I e L sono cumulabili con gli altri titoli fino ad un massimo di 10 punti.

Mobilità professionale

- è stata aggiornata la lettera C relativa <u>alla continuità didattica</u>, in analogia a quanto previsto per la mobilità territoriale.









Note comuni alle tabelle di valutazione

- le <u>premesse</u> disciplinano il nuovo trattamento riservato al servizio di preruolo prestato nello stesso grado di titolarità (realizzando la progressiva equiparazione al servizio di ruolo). Il servizio di ruolo e di preruolo prestato in altro grado di istruzione continua a valere 3 punti per anno scolastico e, nella mobilità d'ufficio, per i primi 4 anni. Successivamente, sempre nella mobilità d'ufficio, si riduce ai 2/3 (punti 2 per anno scolastico). Resta salva la valutazione piena (senza riduzione di 1/3) dei servizi prestati nella scuola dell'infanzia per i titolari della scuola primaria e viceversa. Analogo trattamento per i servizi della scuola secondaria:
- servizi della scuola secondaria;
 la nota 10 (superamento di un pubblico concorso ordinario) è stata aggiornata esplicitando, puntualmente, <u>le procedure per le quali non</u> spetta tale valutazione;
- la nuova nota 18 esclude la valutazione dell'anno in corso per i servizi prestati in qualità di tutor, orientatore e per quelli prestati nelle scuole caratterizzate da un grave disagio (D.M.176/2023);
- la nuova nota 18-bis dispone che il servizio prestato in qualità di tutor o di orientatore è valutato una sola volta.
- la nuova nota 19 prevede che la valutazione per il servizio prestato nelle scuole di cui al D.M. 176/2023 sia riconosciuto anche al personale soprannumerario destinatario della mobilità d'ufficio o che abbia presentato domanda di mobilità condizionata.

Per il **personale ATA** è stato aggiunto l'allegato F-1 relativo ai trasferimenti dei funzionari ed elevate qualificazioni titolari di incarico Dsga.



